

lari della città di Firenze»; e l'altro disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 27 marzo 1910 e 28 ottobre 1910 per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna, e l'istituzione dei nuovi treni ». Chiedo che questi disegni di legge siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione dei disegni di legge: « Proroga delle concessioni ferroviarie date in occasione delle feste giubilari della città di Firenze », e « Conversione in legge dei regi decreti 27 marzo 1910 e 28 ottobre 1910 per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna, e l'istituzione di nuovi treni ».

L'onorevole ministro chiede che questi disegni di legge siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Balzo ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL BALZO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ». (920)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni ai danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane ed estensione alle concessioni di assegni ai danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario: legge. (Vedi Stampato n. 873-A).

PRESIDENTE. La discussione generale su questo disegno di legge è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

GALLO. Intratterrò la Camera brevisimamente perchè anch'io ho desiderio....

(Molti deputati conversano nell'emiciclo).

PRESIDENTE. Ma facciamo silenzio, onorevoli deputati; e vadano ai loro posti. Non comprendono che se stanno a conversare nell'emiciclo, come se fossero in piazza, gli stenografi non possono udire la voce dell'oratore? (ilarità — Approvazioni).

Onorevole Gallo, prosegua.

GALLO. Dicevo che, anch'io ho il desiderio di tutti i colleghi che la discussione di questo disegno di legge e degli altri che sono nell'ordine del giorno si esaurisca al più presto.

Nessuna obiezione e nessuna riserva può essere fatta su quello che è il contenuto essenziale di questo disegno di legge; cioè la proroga pura e semplice del termine stabilito con la legge del 1883. È un provvedimento di giustizia e di equità, che ha il merito non comune, di fronte alle tante leggi che votiamo giorno per giorno, di non portare alcun nuovo aggravio al bilancio; ed è quindi naturale che trovi tutti consenzienti.

Io ho chiesto di parlare soltanto per fare un'osservazione sulla seconda parte di questo disegno, cioè sulla estensione di talune disposizioni della legge sulle pensioni civili e militari agli assegni vitalizi ai danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane, di cui all'articolo 2. Questo articolo contiene una innovazione nella materia di quegli assegni, giacchè è la prima volta che viene disposta per legge l'applicazione di talune norme sulle pensioni agli assegni stessi e precisamente di quelle norme restrittive che riguardano i casi di decadenza per indegnità dal diritto di conseguire la pensione e dal godimento della medesima.

Ora una prima questione, che accenno solamente, è questa: se convenga in una leggina di proroga introdurre una disposizione del tutto nuova e non priva di conseguenze. È questione più di forma che di sostanza; perchè le disposizioni buone sono opportune sempre, in qualunque posto si trovino, mentre le disposizioni non buone sono sempre fuori posto.